

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 7 luglio 2016, n. 28

Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 gennaio 2016 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 23,80 MWe sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località "Tre Confini", nonché delle seguenti opere di connessione che interessano i Comuni di Stornarella, Orta Nova e Cerignola: una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entrata - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" sita nel comune di Cerignola (FG); una sottostazione di trasformazione AT/MT e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione alla nuova Stazione Elettrica 380/150 kV; una cabina di smistamento a MT sita nei pressi del parco eolico stesso; una cabina di sezionamento; una rete di distribuzione interna in MT (30 kV) in cavo interrato per la interconnessione degli aerogeneratori costituenti il parco eolico e per la connessione degli stessi alla cabina di smistamento. Società: ENERMAC S.r.l. Viale Majno, 17 - Milano, P. IVA 01860430683. Proroga del termine di inizio lavori.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

alla Società Enermac S.r.l., con sede legale Via Durini, 18 Milano con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 gennaio 2016 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 23,80 MWe sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località "Tre Confini", nonché delle seguenti opere di connessione che interessano i Comuni di Stornarella, Orta Nova e Cerignola:

1. una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entrata - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" sita nel comune di Cerignola (FG);
2. una sottostazione di trasformazione AT/MT e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione alla nuova Stazione Elettrica 380/150 kV;
3. una cabina di smistamento a MT sita nei pressi del parco eolico stesso;
4. una cabina di sezionamento;
5. una rete di distribuzione interna in MT (30 kV) in cavo interrato per la interconnessione degli aerogeneratori costituenti il parco eolico e per la connessione degli stessi alla cabina di smistamento.

la società Enermac S.r.l., con nota PEC del 15.06.2016 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 17.06.2016 – 0002331 formulava richiesta di proroga di ventiquattro mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 4/2016, motivata dal ritardo dell'emanazione del DM MISE per l'incentivazione delle FER non fotovoltaiche, dall'opportunità di allineare le tempistiche realizzative con l'altro progetto dello stesso gruppo societario in fase di autorizzazione, che consentirebbe

di ottimizzare i lavori previsti durante le attività di cantiere e minimizzare gli impatti sul territorio.

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 4 del 27.01.2016:
- che il parere ambientale confluito nell'Autorizzazione Unica non ha una validità che permane anche nelle tempistiche di proroga richiesta;
- che la D.D. n. 1556 del 14.5.2012, con la quale l'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia ha stabilito di non assoggettare a VIA n. 7 aerogeneratori oggetto dell'Autorizzazione Unica, è stata prorogata dalla stessa Provincia con D.D. 1947 del 26.8.2015 per un periodo di 3 anni; la validità della verifica di assoggettabilità a via è quindi fissata al 14 maggio 2018;
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 4 del 27 gennaio 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 11 del 4.02.2016;
- che con nota AOO_159 - 27.01.2016 -0000267 la società è stata invitata al ritiro della Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 4 del 27 gennaio 2016 nonché del progetto definitivo, avvenuto in data 05.02.2016;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto era previsto entro il 05.08.2016;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si prende atto della nuova sede legale della Società e si ritiene di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 21 mesi e giorni 9 in allineamento alla proroga concessa dalla Provincia di Foggia e che viene pertanto fissato al 14 maggio 2018;

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 28 del 8 Luglio 2016 a firma di Felice Miccolis agli atti della Sezione, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 17.06.2016 – 0002331, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 23,80 MWe sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località “Tre Confini”, nonché delle seguenti opere di connessione che interessano i Comuni di Stornarella, Orta Nova e Cerignola:

1. una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV “Bari Ovest - Foggia” sita nel comune di Cerignola (FG);
2. una sottostazione di trasformazione AT/MT e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione alla nuova Stazione Elettrica 380/150 kV;
3. una cabina di smistamento a MT sita nei pressi del parco eolico stesso;
4. una cabina di sezionamento;
5. una rete di distribuzione interna in MT (30 kV) in cavo interrato per la interconnessione degli aerogeneratori costituenti il parco eolico e per la connessione degli stessi alla cabina di smistamento; nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località “Tre Confini”, in base alle quali si stabilisce: di concedere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 21 mesi e giorni 9 in allineamento alla proroga concessa dalla Provincia di Foggia e che viene pertanto fissato al 14 maggio 2018;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino

dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza

Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 5)

La Sezione Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Servizio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società e ai Comuni di Orta Nova e Stornarella.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Giuseppe RUBINO**